

dell'Avv. Adele Morelli

Con l'emanazione della Dir. UE 853/2017 sono stata apportate, tra le varie, delle modifiche all'All. I della Dir. CEE 477/1991 in materia di classificazione di armi. Nello specifico, le armi un tempo in categoria B7 (*"armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche"*) sono state distribuite in parte nella nuova categoria A6 *"armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in semiautomatiche"* e in parte nella nuova categoria B9 *"armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8"*. Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la disciplina è contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. 104/2018 (che ha recepito la suddetta Dir. UE 853/2018), la quale, letta in combinato disposto con la circolare interpretativa del Ministero dell'interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018, è così ricavabile con riferimento al periodo intercorrente da prima del 13.06.2017 (data citata dalla Dir. UE 853/2017 ai fini della modifica della disciplina delle armi in cat. A6-7-8) a dopo il 14.09.2018 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2018, che ha recepito la predetta Dir. UE 853/2017):

- a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi in categoria A6, continuano ad applicarsi le disposizioni che sono state vigenti fino al 13.09.2018, pertanto costoro non devono compiere adempimenti specifici (possono continuare a detenere e portare tali armi secondo la previgente normativa); in caso di cessione, le predette armi possono essere trasferite solo ai tiratori sportivi (cioè soggetti iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI) oppure ai privati titolari della apposita licenza di collezione del Questore (di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 104/2018);
- coloro che hanno legalmente acquistato le armi in categoria A6 nel periodo dal 13.06.2017 al 13.09.2018 e che non sono anche tiratori sportivi, al fine di poter continuare a detenere tali armi, devono entro il 31.12.2018 conseguire apposita licenza di collezione del Questore (di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 104/2018) oppure, in alternativa, acquisire entro tale termine la qualifica di tiratore sportivo (di cui sopra); tali armi possono essere cedute ai tiratori sportivi (di cui sopra) oppure al privato titolare della apposita licenza di collezione del Questore (di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 104/2018);
- a far data dal 14.09.2018, l'acquisto e la detenzione delle armi in categoria A6 è consentita ai soli tiratori sportivi (di cui sopra) oppure può essere consentito da apposita licenza di collezione del Questore (di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 104/2018).

Con riferimento al quesito posto, si deve ricorrere alla seconda ipotesi ossia l'acquisto nel periodo intercorrente tra il 13.06.2017 ed il 13.09.2018: in questo caso l'utente, rivestendo già la qualifica di tiratore sportivo, non deve compiere alcun adempimento.

Avv. Adele Morelli